

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014
485/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS
NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT)
- il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;

- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo l'Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 289/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 501/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 645/2013/E/gas (di seguito: deliberazione: 645/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 422/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 422/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 373/2014/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito "Codice di Rete");
- il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: Regolamento PBgas);
- la lettera del GME prot. Autorità 3773 del 31 gennaio 2014 (di seguito: lettera 31 gennaio 2014);
- la proposta di modifica al Regolamento PBgas trasmessa dal GME con lettera del 29 gennaio 2014, prot. Autorità n. 2773 del 30 gennaio 2014 (di seguito: lettera 29 gennaio 2014);
- la lettera dell'Autorità al GME prot. Autorità 6973 del 10 marzo 2014 (di seguito: lettera 10 marzo 2014);
- la lettera della società Snam Rete Gas prot. Autorità 22353 del 6 agosto 2014 (di seguito: lettera 6 agosto 2014).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
 - l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
 - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all'Autorità per l'approvazione;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ha disposto che il GME organizzi e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di seguito: piattaforma per il bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite nel Regolamento PBgas, previa approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha integrato la disciplina di bilanciamento di merito economico del gas naturale, definendo le modalità di funzionamento della sessione di mercato prevista dalla deliberazione 538/2012/R/gas (di seguito: sessione di mercato *locational*) declinate dal GME nel Regolamento PBgas;
- in data 26 marzo 2014 è stato approvato il Regolamento 312/2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto e la cui applicazione decorre dall'1 ottobre 2015;
- nelle more del completo recepimento delle disposizioni di cui al Regolamento 312/2014, con il documento per la consultazione 373/2014/R/gas, l'Autorità ha prospettato alcune integrazioni alla disciplina di bilanciamento di merito economico del gas naturale di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, da applicarsi dal prossimo periodo invernale, riguardanti i seguenti aspetti:
 - i. modifiche alle disposizioni relative all'intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational*, funzionali a gestire la possibile introduzione di rinomine nel giorno gas. In particolare, nella formula di cui al comma 7bis.1 della deliberazione ARG/gas 45/11 che definisce i quantitativi da approvvigionare per il bilanciamento nel giorno G-1, è stata prospettata la ridefinizione del termine "M" (o in alternativa l'introduzione di un nuovo termine) per includere le variazioni di programma conseguenti alle rinomine;
 - ii. modifiche del Codice di Rete di Snam Rete Gas relativamente alle modalità di determinazione del termine "R" di cui al comma 7bis.1 della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - iii. modifica ai criteri di formazione del prezzo di remunerazione della sessione di mercato *locational*, nel caso in cui la richiesta di Snam Rete Gas non risulti completamente soddisfatta: in particolare è stata

prospettata l'introduzione di una formula che individui tale prezzo sulla base di una funzione crescente linearmente (tra il prezzo dell'ultima offerta disponibile e il prezzo di emergenza di 23 €/GJ) in relazione all'utilizzo, determinato a consuntivo, di risorse di stoccaggio ulteriori a quelle disponibili agli utenti;

- iv. modifiche alle modalità di organizzazione della sessione di mercato *locational* funzionali a rendere più efficiente la selezione e la valorizzazione di offerte di gas relative al reintegro del line-pack e dello stoccaggio, che verrebbero distinte unicamente in base al giorno di riconsegna del gas e non più anche in base alla destinazione del reintegro;
 - v. introduzione, dal prossimo mese di novembre, di un meccanismo di incentivazione destinato a Snam Rete Gas basato sull'attendibilità e accuratezza delle previsioni dei prelievi e la puntuale messa a disposizione di dati e informazioni agli utenti;
 - vi. prime valutazioni, soggette a successivi approfondimenti tecnici, sull'opportunità di introdurre un meccanismo di incentivazione/penalità destinato a Stogit e volto a massimizzare la flessibilità di utilizzo degli stoccaggi nel rispetto della garanzia delle prestazioni individuate dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto 19 febbraio 2014;
 - vii. in tema di monitoraggio del mercato è stato prospettato che, in linea con l'esperienza effettuata nel settore elettrico, il GME raccolga le informazioni necessarie, provveda al calcolo di opportuni indici di mercato e segnali eventuali anomalie all'Autorità per gli approfondimenti di competenza. Nelle more di una definizione più precisa degli adempimenti di raccolta dati in applicazione del REMIT, si è prospettato che, in una fase iniziale, gli operatori di sistema trasmettano un primo *set* di informazioni al GME, escludendo quindi in questa fase gli utenti dagli obblighi informativi;
- nell'ambito della consultazione sono emerse osservazioni e proposte alternative così riassumibili:
 - a. in linea generale, è stata evidenziata l'opportunità di procedere solo con gli interventi ritenuti prioritari ai fini di una rapida implementazione del sistema di bilanciamento di cui al Regolamento 312/2014 entro la scadenza prevista;
 - b. in relazione all'introduzione di rinomine nel giorno gas, alcuni soggetti hanno evidenziato una potenziale incompatibilità tra l'attuale assetto, che prevede l'intervento di Snam Rete Gas nel mercato *locational* a nomine chiuse e la possibilità di rinomina nel giorno gas, tanto che alcuni ritengono opportuno differire l'introduzione delle rinomine ovvero sospendere la sessione di mercato *locational*, senza però individuare valide alternative per il reperimento ex-ante di risorse di bilanciamento secondo criteri di mercato; d'altro canto altri soggetti evidenziano che le

modifiche al parametro "M", o preferibilmente l'introduzione di uno specifico termine, potrebbero costituire uno strumento transitorio efficace e di semplice attuazione (e per questo in linea con le esigenze evidenziate alla lettera a.) per gestire l'introduzione delle rinomine con l'attuale assetto del bilanciamento; Snam Rete Gas e alcuni utenti segnalano criticità circa l'attuazione di quanto prospettato derivanti dalle incertezze connesse con la stima dei quantitativi oggetto di rinomina; infine la generalità degli utenti ha evidenziato che quanto prospettato alla precedente lettera i) presuppone che Snam Rete Gas pubblichi e utilizzi il termine "M"; infatti è stato rilevato come al momento della consultazione, ciò non fosse mai avvenuto, con la conseguenza che alcuni interventi nella sessione di mercato *locational* sono risultati non necessari;

- c. sulla ridefinizione del termine "R", è stata generalmente condivisa dagli utenti l'opportunità di un'ottimizzazione nella definizione dei margini per il reintegro di *line-pack* e stoccaggio; tuttavia alcuni operatori di sistema ritengono opportuno, in considerazione della transitorietà dell'intervento, mantenere l'attuale formulazione poiché eventuali differenze positive fra quantitativi di reintegro e quantitativi utilizzati potrebbero costituire margini tecnici necessari per garantire il ripristino delle prestazioni originarie; inoltre la modifica comporta delle complessità gestionali nella determinazione alternativa del termine R, in particolare relativamente al giorno G+1 nel momento in cui non risulti ancora noto il quantitativo di stoccaggio utilizzato;
- d. sulle possibili modifiche alla regola di formazione del prezzo, nel caso in cui la richiesta di Snam Rete Gas non risulti completamente soddisfatta, sebbene alcuni operatori condividano la proposta di cui al punto iii) emerge una diffusa preferenza per il mantenimento dell'attuale assetto che prevede un *cap* ai prezzi di offerta, in quanto:
 - i. l'implementazione delle modifiche comporterebbe onerosità gestionali, e ulteriori complessità in termini di flussi informativi, che potrebbero incidere negativamente sull'obiettivo di cui alla lettera a;
 - ii. il prezzo di remunerazione sarebbe noto solo al termine del giorno gas, invece che in esito alla sessione, rendendo più incerta la valutazione delle azioni di bilanciamento degli utenti;
- e. sulle modalità di organizzazione della sessione di mercato *locational* per la gestione delle offerte relative al reintegro di *line-pack* e stoccaggio è stata manifestata una generale condivisione; tuttavia alcuni non ritengono l'intervento prioritario, specie se esso dovesse comportare difficoltà tecniche e operative;
- f. in relazione all'opportunità di introdurre un meccanismo volto ad incentivare Snam Rete Gas ad una gestione efficiente del bilanciamento,

è emersa una generale condivisione; tuttavia alcuni soggetti hanno rilevato che il meccanismo illustrato nel documento per la consultazione non è pienamente in linea con quanto previsto dal Regolamento 312/2014 che prevede, quale obiettivo dell'incentivo, la minimizzazione dei costi di bilanciamento sostenuti dall'operatore di sistema (e non il solo miglioramento della qualità delle informazioni rese disponibili, come prospettato nel documento per la consultazione 373/2014/R/gas); pertanto alcuni utenti hanno prospettato alcune integrazioni al meccanismo proposto, ai dati da raccogliere o agli indicatori da monitorare, nonché considerazioni circa il livello delle variabili individuate nel documento per la consultazione; al riguardo, Snam Rete Gas nell'evidenziare talune criticità del meccanismo illustrato nel documento per la consultazione, si è impegnata ad inviare una propria proposta di articolazione del meccanismo;

- g. sul monitoraggio, è emersa una generale condivisione circa l'affidamento al GME delle attività individuate; più di un soggetto ha rilevato l'importanza, in questa fase, di definire prioritariamente gli aspetti di *governance* legati alle responsabilità dei soggetti coinvolti e ai processi di trasferimento dati e definizione degli indici legati all'attività di monitoraggio, rimandando ad una fase successiva una più puntuale definizione degli indici; la maggioranza degli utenti ha comunque evidenziato la necessità di evitare qualsiasi sovrapposizione con le attività necessarie per il REMIT con conseguente duplicazione di oneri per gli utenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera 6 agosto 2014, Snam Rete Gas ha trasmesso la relazione, richiesta dal punto 2 della deliberazione 538/2012/R/gas, contenente le “Modalità di attuazione del Regolamento 312/2014”, in base alla quale l’implementazione del nuovo sistema di bilanciamento avrebbe la decorrenza ivi prevista del 1 ottobre 2015, senza la necessità di un ricorso alle misure provvisorie di cui al Capo X del medesimo Regolamento;
- la proposta, resa disponibile all’Autorità successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 373/2014/R/gas, costituisce presupposto per:
 - procedere con l’attuazione del Regolamento 312/2014, nell’ambito di quanto previsto con deliberazione 538/2012/R/gas, e avviare a tal fine una prima consultazione, estesa a tutti i soggetti interessati, circa le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo Regolamento;
 - valutare gli interventi previsti nel documento per la consultazione 373/2014/R/gas anche alla luce della loro onerosità di implementazione e dei relativi impatti sullo svolgimento del procedimento di cui al precedente

alinea, considerando anche che alcuni di essi avrebbero effetto transitorio nelle more della piena attuazione del Regolamento 312/2014;

- rientrano nella predetta valutazione anche le previsioni di cui al punto 9 della deliberazione 446/2013/R/gas che prospettano l'integrazione delle sessioni di mercato di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 nell'ambito dei mercati organizzati e gestiti dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, nell'ambito dei quali il GME stesso svolge il ruolo di controparte centrale; ai fini di detta valutazione rileva:
 - la complessità di carattere gestionale e implementativo, segnalata dal GME con lettera 31 gennaio 2014, con particolare riferimento agli adempimenti necessari a ridurre gli oneri per gli operatori connessi al sistema di garanzie che deriverebbero in particolare dall'adozione, ai fini della predetta integrazione, anche nell'ambito del mercato del gas delle tempistiche di fatturazione e pagamento attualmente previste per la regolazione delle partite economiche di bilanciamento;
 - l'assetto di regime che prevede che l'intervento di Snam Rete Gas avvenga nel mercato all'ingrosso del gas naturale (anziché in una piattaforma separata dedicata al mercato del bilanciamento).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3, comma 3.7, del Regolamento PBgas prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica del regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della piattaforma del bilanciamento, il GME provveda a pubblicare le necessarie modifiche sul proprio sito internet, le quali diventano efficaci dalla data di pubblicazione e le trasmetta tempestivamente per l'approvazione all'Autorità;
- con lettera del 29 gennaio 2014, il GME ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del Regolamento PBgas, predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 3.7, del Regolamento stesso, finalizzata al recepimento delle disposizioni introdotte dalle deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas così come richiamate dalla deliberazione 645/2013/E/gas;
- il Regolamento PBgas risultante dalle modifiche di cui al precedente punto è in vigore dal 3 febbraio 2014.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- Snam Rete Gas, a seguito di richieste pervenute agli uffici dell'Autorità, nell'ambito della consultazione 373/2014/R/gas ha proposto di modificare quanto previsto al punto 3.1.2 del Codice di Rete al fine di intervenire nell'ambito della sessione di mercato *locational* con vendite e acquisti indipendentemente dal fatto che ci si trovi nella fase di iniezione o di erogazione da stoccaggio e in particolare tenendo conto di possibili erogazioni nel periodo

di spalla (16-31 ottobre) o del possibile prolungamento dell'iniezione nei primi giorni di novembre;

- in sintesi, Snam Rete Gas propone che il passaggio dell'intervento dalla vendita all'acquisto possa avvenire una sola volta ed essere definito, nel periodo 15 ottobre – 10 novembre, con decorrenza dal secondo giorno successivo al verificarsi di talune condizioni relative allo stato di riempimento del sistema degli stoccaggi e dell'eventuale utilizzo di prestazioni di erogazione;
- quanto prospettato da Snam Rete Gas, ancorché non pienamente efficiente in quanto non consente di alternare l'approvvigionamento e la cessione di quantitativi di gas in funzione dello stato previsto del sistema ciascun giorno per il successivo ed indipendentemente dalla fase in cui ci si trova (di erogazione o iniezione), sia comunque funzionale a ridurre le possibili criticità connesse alla gestione di situazioni di bilanciamento del sistema che possono verificarsi in particolare nel passaggio da una fase all'altra; quanto sopra non costituisce pregiudizio affinché Snam Rete Gas possa provvedere ad un ulteriore aggiornamento della proposta, al fine di poter alternare l'approvvigionamento e la cessione di gas, eventualmente da attuarsi in un periodo successivo, ove ciò risulti necessario per garantire il reperimento di risorse di bilanciamento ex-ante secondo criteri di mercato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, nell'ambito del procedimento avviato dalla deliberazione 538/2012/R/gas, tenuto conto delle esigenze di rapida attuazione del Regolamento 312/2014 evidenziate dagli utenti, pubblicare la relazione trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 6 agosto 2014, invitando tutti i soggetti interessati a trasmettere all'Autorità le proprie osservazioni e proposte al riguardo entro il 15 novembre 2014;
- sia opportuno che l'integrazione delle sessioni di mercato per il bilanciamento nell'ambito dei mercati organizzati dal GME, prospettata al punto 9 della deliberazione 446/2013/R/gas, confluisca nel procedimento di cui alla deliberazione 538/2012/R/gas e che a tal fine il GME trasmetta le valutazioni di competenza circa eventuali criticità connesse, anche in termini di tempistiche, con le previsioni contenute nella relazione trasmessa da Snam Rete Gas con lettera 6 agosto 2014 entro il 15 novembre 2014;
- sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti circa i potenziali effetti dell'introduzione delle rinomine nel giorno gas, nonché considerare il posticipo della sessione di mercato *locational* al termine della rinomina, così come già previsto dalla deliberazione 538/2013/R/gas, anche acquisendo da Snam Rete Gas:
 - a. una relazione nella quale sia illustrato lo stato del coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi in materia di rinomine, nonché i relativi limiti e vincoli che incidono sui quantitativi

effettivamente movimentabili con le rinomine, e le tempistiche previste per concludere ove necessario tale coordinamento;

- b. una relazione nella quale, in coordinamento con il GME, sia valutata la fattibilità del possibile posticipo della sessione di mercato *locational* in corrispondenza del termine di rinomina nel giorno gas, così come previsto al punto 5, lettera a), della deliberazione 538/2012/R/gas;
- sia necessario che Snam Rete Gas predisponga una proposta di modifica del codice di rete funzionale all'introduzione delle rinomine e in fase di consultazione pubblici unitamente alla proposta di modifica la relazione di cui al precedente alinea, lettera a.;
 - nel caso di introduzione delle rinomine nel giorno gas, l'estensione dell'utilizzo del termine "M" anche al fine di tenere conto di possibili quantitativi oggetto di rinomina nella determinazione dei quantitativi da approvvigionare nell'ambito della sessione di mercato *locational*, pur scontando le criticità segnalate dagli utenti, risulta, ad una preliminare valutazione e fatte salve le valutazioni di cui alla precedente lettera b) coerente con l'esigenza di minimizzare l'onerosità di implementazione degli interventi transitori;
 - in ragione degli aspetti di complessità rappresentati dagli operatori e dagli utenti, non sia opportuno procedere alle modifiche richiamate alle precedenti lettere c. e d., tenendo anche conto che le medesime esigenze alla base della modifica prospettata in relazione alle modalità applicative del termine "R", potranno essere gestite attraverso un opportuno dimensionamento del termine "M";
 - sia necessario dare mandato al GME all'implementazione della modifica del Regolamento PB-gas funzionale a disciplinare l'intervento richiamato alla precedente lettera e., secondo le modalità di modifica urgenti previste all'articolo 3, comma 3.7, del medesimo Regolamento al fine di darne attuazione entro il 15 novembre 2014;
 - sia opportuno acquisire, con la annunciata proposta di Snam Rete Gas, ulteriori elementi di valutazione per l'introduzione del meccanismo di incentivazione di cui alla precedente lettera f, ove questa pervenga in tempo utile per la sua approvazione, prima dell'inizio del prossimo periodo invernale;
 - la proposta di modifica al Regolamento PBgas, trasmessa dal GME con lettera del 29 gennaio 2014, per quanto di competenza dell'Autorità, sia conforme alle disposizioni richiamate dalla deliberazione 645/2013/E/GAS e sia pertanto necessario approvare la predetta proposta;
 - sia opportuno prevedere che relativamente all'intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational*, il passaggio dalla vendita all'acquisto avvenga secondo criteri pubblicati da Snam Rete Gas sul proprio sito internet in linea con quanto prospettato nella risposta al documento per la consultazione 373/2014/R/gas

DELIBERA

1. di prevedere che nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 538/2012/R/gas sia pubblicata in allegato alla presente deliberazione la relazione recante "Modalità di attuazione del Regolamento UE n. 312/2014" trasmesse da Snam Rete Gas Rete Gas con lettera 6 agosto 2014 (*Allegato A*);
2. di prevedere che il GME trasmetta all'Autorità le valutazioni di competenza in merito a quanto prospettato nella relazione di cui al precedente punto 1, evidenziando le eventuali criticità anche in termini di tempistiche di attuazione entro il 15 novembre 2014;
3. di invitare tutti i soggetti interessati, gli utenti e gli operatori di sistema a fare pervenire all'Autorità, a mezzo posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it le proprie osservazioni in merito alla relazione di cui al punto 1 entro il 15 novembre 2014;
4. di prevedere che Snam Rete Gas, ai fini della definizione, nei termini esposti in motivazione, degli interventi dell'Autorità in materia di bilanciamento di merito economico conseguenti all'eventuale introduzione delle rinomine nel giorno gas, trasmetta, entro trenta giorni dalla presente deliberazione:
 - a. una relazione nella quale sia illustrato lo stato del coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi in materia di rinomine, nonché i relativi limiti e vincoli che incidono sui quantitativi effettivamente movimentabili con le rinomine, e le tempistiche previste per concludere ove necessario tale coordinamento;
 - b. una relazione nella quale, in coordinamento con il GME, sia valutata la fattibilità del possibile posticipo della sessione di mercato *locational* in corrispondenza del termine di rinomina nel giorno gas, così come previsto al punto 5, lettera a), della deliberazione 538/2012/R/gas;
5. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet la relazione di cui al precedente punto 4, lettera a, unitamente alla proposta di modifica del codice di rete funzionale all'introduzione delle rinomine;
6. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet i criteri adottati ai fini della determinazione del termine "M" di cui al comma 7bis.1 della deliberazione ARG/gas 45/11;
7. di prevedere che:
 - a. al comma 7bis.5, della deliberazione ARG/gas 45/11, le parole "modificate ai sensi" sono sostituite dalle parole "tenendo conto, ai fini della determinazione del prezzo remunerazione delle stesse, di quanto indicato nel";
 - b. al comma 7bis.6 della delibera ARG/gas 45/11, le parole "La modifica delle offerte di cui al comma 7bis.5 è determinata tenendo conto" sono

- sostituite dalle seguenti “Ai fini della determinazione del prezzo di remunerazione delle offerte di cui al comma 7bis.5 si tiene conto”;
8. di prevedere che il GME, con modifica del Regolamento PBgas da operarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 3.7, integri le modalità di offerta e di determinazione dei prezzi delle offerte accettate secondo quanto disposto al precedente punto 7, nonché le modalità di offerta e di determinazione dei prezzi delle offerte accettate al fine del reintegro delle risorse *line-pack* di cui al punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas e dello stoccaggio Stogit di cui al punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, conformemente ai seguenti criteri:
 - a. le offerte sono presentate da parte degli utenti con distinzione di quantità, prezzo e giorno di consegna del gas;
 - b. le offerte accettate con consegna nel medesimo giorno sono remunerate allo stesso prezzo;
 - c. il complesso delle offerte accettate siano compatibili con limiti di quantità e di intervallo di reintegro ammissibile distinti per risorsa (line pack e stoccaggio Stogit);
 9. di approvare la versione del Regolamento PB-GAS, in vigore dal 3 febbraio 2014 ed attualmente vigente contenente le proposte di modifica trasmesse dal GME con lettera del 29 gennaio 2014, allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
 10. di prevedere che gli interventi di Snam Rete Gas nella sessione di mercato *locational*, nel periodo di passaggio dalla vendita all’acquisto avvengano sulla base di criteri pubblicati sul proprio sito internet e definiti in linea con quanto prospettato in risposta al documento per la consultazione 373/2014/R/gas, ferma restando la possibilità di provvedere ad un loro aggiornamento quando opportuno ai fini di un’efficiente gestione del bilanciamento;
 11. di prevedere che il GME trasmetta all’Autorità una proposta per l’istituzione delle attività di monitoraggio dei mercati gas, volta ad individuare i possibili criteri e le modalità per lo svolgimento da parte del GME stesso di tali attività necessarie a fornire all’Autorità elementi di valutazione in ordine al buon funzionamento dei mercati gas;
 12. di trasmettere il presente provvedimento al GME e a Snam Rete Gas;
 13. di pubblicare il presente provvedimento e la versione della deliberazione ARG/gas 45/11 risultante dalle modifiche di cui al punto 7, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni